

*Ministero per i Beni e le Attività Culturali**Direzione Generale per il Cinema*

Prot.n. 6497 / C.07.04.00-44

Roma, 30 APR. 2013

AGIS fax 06-44231838  
ANICA fax 06-4402024  
AGPC fax 06-91710975  
APE fax 06-3729554  
ANAC fax 06-37519499  
CENTOAUTORI fax 06-68210895**c.a. Sigg.ri Presidenti**

Prot.

**URGENTE****OGGETTO: Tax credit per la produzione e la distribuzione delle opere cinematografiche – Nuovi chiarimenti e precisazioni.****1. Tax credit produttori – Revocabilità del cd. “nulla osta” e conseguenze – Altre indicazioni per la redazione del nulla osta da parte del produttore appaltante o dei produttori associati.**

Con riferimento al “nulla osta” rilasciato dal produttore appaltante al produttore esecutivo, al fine dell’ottenimento del beneficio in relazione alle spese da quest’ultimo in proprio sostenute o al “nulla osta” concesso dai produttori associati al produttore associato ed esecutivo al fine della fruibilità del credito in misura eccedente la quota di effettiva partecipazione alla produzione (cfr. nota n. 11174 dell’8 ottobre 2009, punto n. 7), si fa presente che lo stesso è (motivatamente) revocabile, con l’avvertenza che detta revoca, per avere rilievo per lo scrivente, dev’essere comunicata contestualmente anche a questa Amministrazione, oltre che al produttore esecutivo interessato. Quest’ultimo, si puntualizza, avrà diritto all’agevolazione in relazione alle spese sostenute tra la data di concessione e quella di revoca del nulla osta in questione, sempre se e per quanto incluse nella richiesta di *tax credit* del produttore esecutivo stesso. Si intende, infine, dare un’indicazione circa il contenuto del nulla osta medesimo, ulteriore rispetto a quelle di cui alla nota poc’anzi citata: a partire dalla data della presente, si richiede che il nulla osta riporti, da parte dell’appaltante o dei produttori associati – che, si sottolinea, sono e comunque rimangono sempre, a tutti gli effetti, i titolari “giuridici” dell’agevolazione - la dichiarazione, sotto la propria responsabilità civile e penale, di essere in possesso dei requisiti patrimoniali previsti dalla normativa “tax credit”. Si fa presente, infine, la necessità, da parte del medesimo/i



# Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale per il Cinema

soggetto/i, di corredare il nulla osta con la cd. “dichiarazione Deggendorf”, ove da essi non sia mai stata in precedenza presentata.

## **2. Tax credit produttori e tax credit produttori esecutivi su committenza estera - Titolarità del costo “compenso per produttore esecutivo” - Eleggibilità ai fini del beneficio.**

Come noto, nella modulistica relativa al *tax credit* produttori nazionali e produttori esecutivi su committenza estera è compresa, tra gli altri costi, la voce relativa al “compenso per produttore esecutivo”. Al riguardo, è opportuno precisare che, con tale voce, si intende unicamente il compenso al cd. *line producer*, in quanto persona fisica direttamente assunta dalla impresa di produzione del film nazionale o dalla impresa di produzione esecutiva di film su committenza straniera; non sono eleggibili, pertanto, e quindi non devono essere ricompresi nella predetta voce di costo, i diversi compensi riferiti alla *fee* di produzione negoziata tra appaltante e appaltatore. Al riguardo, a verifica di quanto indicato relativamente agli specifici compensi, questa Amministrazione si riserva, d’ora in avanti, di richiedere che venga prodotto dall’impresa beneficiaria del credito d’imposta il contratto stipulato con il *line producer* e relativi giustificativi di spesa.

## **3. Tax credit produttori esecutivi su committenza estera – Non ammissibilità al beneficio nel caso di svolgimento di mera attività di post-produzione – precisazione relativa al punto n. 10 della nota n. 9047 del 2.8.2012.**

Sulla base di alcuni quesiti posti da soggetti interessati, in relazione a quanto già chiarito nel punto n. 10 della nota n. 9047 del 2 agosto 2012, ovvero che le spese di post-produzione sono eleggibili ai fini del *tax credit* ex art. 1, comma 335, l. 244/07, solo ove *riconducibili a film o parti di film girati sul territorio nazionale*, è emersa la necessità di ribadire che il richiamo alla concreta realizzazione del film, peraltro confermata dall’art. 4, comma 1, del d.m. attuativo 7.5.2009, implica che lo svolgimento della mera ed unica attività di post-produzione non sia sufficiente per fruire del beneficio (e ciò, evidentemente, a prescindere dal fatto che siano sostenuti dei costi di post-produzione che, nel più ampio e necessario contesto della produzione, siano classificati tra le spese eleggibili), laddove, appunto, l’impresa in questione non svolga, per quel medesimo film, attività di vera e propria produzione esecutiva, e ciò a prescindere dalla circostanza della presenza o meno, nella fattispecie, di giornate di ripresa in Italia.

## **4. Tax credit produttori esecutivi su committenza estera - Eleggibilità del costo sostenuto dal produttore esecutivo italiano per il *completion bond*.**

Può sussistere l’ipotesi che, per ragioni produttive, il produttore esecutivo italiano su committenza estera sia uno dei beneficiari dell’accordo di cd. *completion bond*. In questo caso, al produttore esecutivo potrebbe richiedersi di farsi carico, in tutto o in parte, del



# Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale per il Cinema

compenso riconosciuto al *bond* per la garanzia di buon fine del film. E' stato chiesto se, in tali circostanze il costo possa qualificarsi come "eleggibile", indipendentemente dalle assicurazioni rese obbligatorie dall'art. 6 del d.m. 7.5.2009. Al riguardo, si chiarisce come, in termini generali, detto costo possa ritenersi eleggibile, salvo il rispetto del principio di coerenza tra costo sostenuto, rischio collegato alla attività produttiva del produttore esecutivo e potenziale beneficio e, comunque, sempre nel limite del 7,5% complessivamente previsto per la categoria degli oneri finanziari dall'art. 1, comma 9, lett. a) del d.m. citato. Al riguardo, questa Amministrazione valuterà la fattispecie sulla base del contratto di *completion bond* da allegarsi alla richiesta di *tax credit*, al fine di evitare che il produttore esecutivo italiano sia "utilizzato" quale mero tramite per il sostenimento di costi non pertinenti all'attività produttiva di suo riferimento, ed al solo fine di incrementare il costo eleggibile del film.

## 5. Tax credit investitori esterni - Disciplina attuativa e modello di dichiarazione dei redditi.

E' stato chiesto un chiarimento in merito ad un possibile disallineamento tra l'anno fiscale in cui l'investitore esterno effettua l'apporto e quello relativo alla effettiva maturazione del relativo credito d'imposta. Nello specifico, è stato chiesto se esistano elementi ostativi al corretto utilizzo del credito d'imposta, ed al rispetto del *plafond* annuale di euro 1.000.000, nel caso in cui il credito maturi in un anno fiscale successivo a quello in cui si è effettuato l'apporto. La questione rileva in quanto la normativa attuativa specifica che il credito d'imposta matura solo successivamente alla ricezione della comunicazione del MiBAC - a seguito di apposita istanza del soggetto interessato - attestante l'ammontare del credito spettante ovvero, in mancanza, al decorso del termine di 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza (art. 3, comma 5, d.m. 21.1.2010, cd "silenzio-assenso"), mentre le istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle società di capitali prevedono che il *tax credit* debba essere indicato, a pena di decadenza, sia nella dichiarazione relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito, sia in quella relativa al periodo in cui lo stesso viene utilizzato. Nella Sezione XX quadro RU del modello Unico SC è inserito un unico campo di riporto del totale dei crediti e non vi è alcuna possibilità di distinguere tra diversi periodi d'imposta nel corso dei quali il diritto di credito è sorto. Ne consegue che un investitore esterno potrebbe trovarsi nella condizione di indicare in dichiarazione un importo del credito d'imposta superiore al limite di euro 1.000.000, dovendo indicare nel medesimo anno fiscale, sia il credito maturato a fronte di un apporto effettuato nel medesimo anno, sia il credito maturato a fronte di apporto effettuato in un anno fiscale precedente. Al riguardo, sentita sul punto l'Agenzia delle entrate, in quanto competente in via prioritaria in detta materia, si chiarisce che il modello di dichiarazione dei redditi delle società di capitali - nel cui quadro RU è stato inserito il credito d'imposta in oggetto a partire dal modello UNICO 2009 - è neutrale quanto ad ogni possibile indicazione rispetto al riconoscimento del credito d'imposta ed al suo limite, e non prevede soglie all'importo del credito d'imposta da indicare in dichiarazione. Il



# Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale per il Cinema

riconoscimento del credito d'imposta, ed il rispetto del suo limite, compete all'Amministrazione che lo concede; rimane, pertanto, valido quanto chiarito da questa Amministrazione nel punto n. 7 della nota n. 4298 dell'11 marzo 2011, ovvero che, con riferimento all'investitore esterno, il momento rilevante per il calcolo dell'utilizzo del *plafond* è da considerarsi l'anno fiscale di effettuazione dell'apporto, indipendentemente da quanto dovutamente indicato in dichiarazione dei redditi, nel rispetto delle istruzioni previste dalla competente Autorità fiscale.

## **6. Tax credit investitori esterni – “Data certa” del versamento dell'apporto nel caso di effettuazione mediante bonifico bancario.**

Nel punto n. 7 della nota n. 4298 dell'11 marzo 2011, questa Amministrazione richiede, tra l'altro, che il versamento dell'apporto da parte dell'investitore esterno abbia “data certa”. È stato chiesto, al riguardo, come vada intesa tale espressione, allorché il versamento venga effettuato tramite bonifico bancario; si precisa che, nel caso specifico, la “data certa” corrisponde alla data “valuta di addebito” rilevabile dalla ricevuta contabile del bonifico rilasciata dall'istituto di credito relativamente al conto corrente utilizzato dall'investitore esterno per il pagamento.

## **7. Tax credit investitori esterni - ulteriori chiarimenti relativi all'art. 1, comma 3, lett. b) del d.m. 21.1.2010.**

Si è chiesto di definire ulteriormente le fattispecie che possano determinare una preclusione all'accesso al beneficio fiscale in oggetto, ai sensi dell'art. 1, comma 3, lett. b) del d.m. 21.1.2010. Ad integrazione di quanto già evidenziato nel punto n. 11 della nota n. 9047 del 2 agosto 2012, questa Amministrazione chiarisce che la contestuale presenza di un medesimo soggetto – come pure la presenza di soggetti legati da rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado – avente/i ruoli di amministrazione, rappresentanza, o comunque in posizioni apicali, sia nell'impresa di produzione cinematografica beneficiaria dell'apporto che in quella esterna che intende investire avvalendosi dei benefici del credito d'imposta, rileva ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 3, lett. b) del d.m. 21.1.2010 esclusivamente se (detta presenza) sia riscontrabile alla data di sottoscrizione del contratto di associazione in partecipazione ovvero, successivamente, sino alla data di scadenza del medesimo contratto. In tal senso, la suddetta contestuale presenza in posizioni apicali è da intendersi preclusiva alla fruizione dei benefici da parte dell'investitore per tutto l'arco di durata dell'affare. Si precisa, inoltre, che nel caso in cui l'investitore esterno sia un intermediario bancario o finanziario, ovvero un qualunque altro operatore soggetto ad attività di controllo e vigilanza da parte della Banca d'Italia, i concetti di “correlazione al beneficiario” e di “riconducibilità al medesimo soggetto economico” incidono esclusivamente in relazione ad eventuali partecipazioni al capitale che risultino “rilevanti”, ovvero in grado di determinare, di diritto o per effetto di vincoli contrattuali, un'influenza dominante di una delle due imprese sull'altra, indipendentemente dalle ipotesi riconducibili



# Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale per il Cinema

alle persone fisiche di cui al precedente capoverso, così come già parzialmente chiarito per gli intermediari bancari e finanziari dalla nota n. 11229 del 26 settembre 2011. A tal riguardo, si ricorda, inoltre che, come già evidenziato nella predetta nota, è da ritenersi “non rilevante” una partecipazione societaria dell’intermediario nell’impresa di produzione cinematografica destinataria dell’apporto quantificata in misura pari o inferiore al 20%. In merito, il richiedente il beneficio fiscale dovrà produrre idonea autodichiarazione dell’investitore esterno di non trovarsi nelle suddette situazioni preclusive.

## **8. Tax credit distributori – Eleggibilità di alcune tipologie di spese di distribuzione “theatrical”.**

In quanto strettamente funzionali alla diffusione dell’opera cinematografica, questa Amministrazione chiarisce che rientrano tra i costi di distribuzione “theatrical” eleggibili ai fini del tax credit distributori - di cui all’art. 1, comma 10, del d.m. 21.1.2010 - le spese relative: 1) alla cd. VPF (*virtual print fee*) che il distributore riconosce all’ esercente che programma il film con sistema digitale (ovvero direttamente al diverso soggetto che gestisce gli impianti digitali); ciò sempre che si tratti di spese afferenti servizi utilizzati in Italia, a prescindere dal Paese di “approvvigionamento” dei servizi stessi; 2) alla creazione dell’*hard disk* del film allo scopo della proiezione digitale; 3) alla creazione della cd. KDM (codice che viene consegnato all’ esercente per rendere leggibile l’*hard disk* per il periodo di tempo limitato allo sfruttamento in ogni singolo schermo). Il sostenimento di tali costi deve essere, in ogni caso, adeguatamente documentato e comprovato.

## **9. Tax credit distributori – Eleggibilità delle spese sostenute per spazi pubblicitari televisivi.**

Con riferimento alle spese sostenute dal distributore per l’acquisto di spazi pubblicitari su reti televisive nazionali, si ritiene utile chiarire che, qualora l’impresa di distribuzione appartenga al medesimo gruppo cui appartiene l’emittente televisiva, ovvero sia in qualunque modo ad essa correlata, i costi sostenuti per l’acquisto dei suddetti spazi pubblicitari potranno essere annoverati tra i costi eleggibili ai fini del calcolo del *tax credit* distributori, sempre che il relativo “valore” sia quantificato in base al “valore normale”, determinato secondo gli standard di mercato, adeguatamente comprovato dal distributore. Resta inteso, comunque, che il costo potrà ritenersi eleggibile solo se, e nella misura in cui, lo stesso sia stato effettivamente sostenuto, con ciò intendendosi che sia stata sopportata dal distributore la relativa uscita finanziaria, ovvero sia stata messa in atto altra idonea modalità di estinzione dell’obbligazione di pagamento. Questa Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare correlate verifiche al fine di contrastare comportamenti elusivi.



# Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale per il Cinema

## 10. Tax credit distributori – Precisazione per il caso di film sostenuti con il contributo FUS.

Nel punto n. 4 della nota n. 9047 del 2 agosto u.s. si è chiarito come “*non sussistono condizioni e/o limitazioni che in alcun modo incidano sui rapporti privatistici*” tra produttore e distributore che richieda e ottenga il *tax credit* ex art. 4 d.m. 21.1.2010. E’ bene precisare, tuttavia, che, nella fattispecie in cui il film oggetto del beneficio abbia ricevuto un contributo FUS ex art. 13 d.lgs 28/2004, quanto detto non può mai far venir meno, ovvero ledere in nessuna maniera, il rispetto dei principi, e dei conseguenti meccanismi connessi, relativi al recupero di detto contributo da parte dello Stato. Ne consegue che il *tax credit* di cui il distributore beneficia, quando afferente a un film della tipologia richiamata, non possa essere “scomputato” dal budget di distribuzione ai fini dell’applicazione dei meccanismi di rientro della quota distributore e della quota produttore previsti dai cosiddetti *distribution deal* siglati tra le parti. Se così non fosse, i rapporti dare/avere del distributore con il produttore, di natura privatistica, andrebbero, in tale fattispecie, ad inficiare la dinamica di restituzione del contributo (regolata, in dettaglio, dall’art. 4 del d.m. 8 febbraio 2013 “sostegno alla produzione e distribuzione cinematografica”), con indebita (e non possibile) penalizzazione nel rientro da parte dell’Amministrazione.

\*\*\*

La presente nota sarà pubblicata con evidenza nel sito web di questa Direzione generale. Si invitano codeste Associazioni a darne la massima diffusione presso i propri aderenti e si ringrazia per la costante, fattiva collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE

(Nicola Borrelli)